



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Attuazione dell'investimento «Creazione di imprese femminili»

Con D.M. 24 novembre 2021 si definisce la realizzazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del **PNRR**, attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia.

L'ammissibilità al finanziamento dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati è subordinata alla **verifica della conformità** alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni è valutato sulla base di prescritti elementi. Tali elementi sono verificati dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso l'indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie. Con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, saranno fornite le disposizioni di dettaglio, in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore.

Riferimenti

D.M. 24 novembre 2021

Misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Fino al 10 febbraio 2022 sono **sospese**, inoltre, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Riferimenti

Ministero della salute, ordinanza 31 gennaio 2022

Modelli Isa 2022

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l'applicazione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**. I modelli, approvati con apposito provvedimento, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2022" per il periodo



NORMATIVA

d'imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022.

Riferimenti

Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368

NORMATIVA

PRASSI

INPS, i contributi per i lavoratori domestici per l'anno 2022

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021. Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i **contributi previdenziali** dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (articolo 2, comma 28, Legge n. 92/2012), pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

RETRIBUZIONE ORARIA		CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Compresa CUAF	Senza CUAF
Fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,46 (€ 0,37 dip)	€ 1,47 (€ 0,37 dip)
Oltre € 8,25 e fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,65 (€ 0,41 dip)	€ 1,66 (€ 0,41 dip)
Oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,01 (€ 0,50 dip)	€ 2,02 (€ 0,50 dip)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,06 (€ 0,27 dip)	€ 1,07 (€ 0,27 dip)

Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

Riferimenti

INPS, circolare 1 febbraio 2022, n. 17

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ambito di applicazione

Sono tenuti all'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 10412/2019, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati in tabella allegata alla circolare in commento. Detta tabella, rimodulata sulla base delle indicazioni ministeriali, è stata emendata **escludendo le farmacie** – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall'ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell'ambito del più ampio comparto terziario,

NORMATIVA

in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell'Accordo costitutivo del Fondo. Ciò rappresentato, l'INPS rammenta che i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati nel citato Allegato, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. l'articolo 11, comma 2, D.I. n. 104125/2019).

Con specifico riferimento alle farmacie, mediante successiva comunicazione, verranno rese note le istruzioni per il **recupero del contributo ordinario**, versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

Con riferimento, poi, alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell'inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di **riesame in autotutela** da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite.

Riferimenti

INPS, circolare 31 gennaio 2022, n. 16

Assegno unico universale: chiarimenti

Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'Assegno unico universale per i figli a carico. L'INPS ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line. Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo. Per ricevere l'assegno è necessario che:

- il titolare del **conto corrente** identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà accreditare, infatti, l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione;
- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito;
- il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato, o cointestato, al richiedente la prestazione.

Riferimenti

INPS, comunicato stampa 31 gennaio 2022

NORMATIVA

Contributo per genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità: rilascio procedura

La Legge di bilancio 2021 ha previsto un contributo economico a favore di genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%.

Con il decreto del 12 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura in oggetto. Nell'attesa della pubblicazione della circolare Inps, con cui saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte, nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, l'Inps comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle relative domande.

La procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS. Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "**Contributo genitori con figli con disabilità**", mentre per i patronati il servizio è all'interno di "Servizi per i Patronati". Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.

Esclusivamente per l'anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l'anno 2021, selezionando l'**apposito flag** "Dichiaro di voler presentare domanda anche per l'anno 2021". È inoltre necessario indicare le modalità di pagamento.

Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione "Ricevute e provvedimenti" nel dettaglio della domanda.

Riferimenti

INPS, messaggio 31 gennaio 2022, n. 471

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: sospensione termini

La Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l'assicurazione obbligatoria. L'articolo 1, comma 923, L. n. 234/2021 ha, inoltre, sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il successivo comma 924 ha disposto che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Le comunicazioni di sospensione devono essere presentate utilizzando il **servizio online** Comunicazioni sospensioni/recupero agevolati per eventi eccezionali, disponibile sul sito



NORMATIVA

istituzionale **dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022**. Nelle comunicazioni deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione. Per la sospensione prevista dall'articolo 1, commi 923 e 924, cit., i beneficiari devono altresì dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.

Riferimenti

INAIL, circolare 28 gennaio 2022, n. 8